

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Parzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Mag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 7 dicembre 2020

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Quest'anno bisestile non finisce mai, tutti siamo un po' stanchi sia per le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica, sia per le difficoltà di lavorare a distanza, sia per le continue novità che si susseguono a brevi intervalli di tempo, modificando le precedenti normative e sovrapponendosi in molti casi.

E' difficile orientarsi in questo ginepraio di norme ed e' impossibile prevedere tutte le casistiche, differenziate anche in base ai fatturati ed ai colori delle Regioni.

Vediamo di darvi una panoramica delle novità più importanti.

FATTURE ELETTRONICHE: occorre impostare nel gestionale i nuovi Codici delle operazioni - Vers. 1.6

Le persecuzioni nei confronti dei contribuenti, già stremati da mille difficoltà, non finiscono mai. A partire dall'1.1.2021 si complicano le registrazioni delle fatture in quanto per ogni documento diventa necessario precisare in dettaglio tramite svariati codici la tipologia dell'operazione, **pena lo scarto!** Facciamo seguito a quanto già comunicato con la nostra Circolare del 28.9.2020 per ricordarvi di aggiornare, con l'assistenza della software house, i Codici obbligatoriamente previsti dall'1.1.2021, peraltro simili a quelli già evidenziati nella Dichiarazione annuale Iva e nelle comunicazioni LIPE.

Riassumendo, dall'1.1.2021 **diventa obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato**, che e' la Versione 1.6. Ecco cosa cambia:

- i **codici Natura N2, N3 e N6** non saranno più validi

- al loro posto andranno utilizzati i nuovi sottocodici di dettaglio qui elencati, riguardanti operazioni senza Iva:

- N1 escluse ex art.15
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (compreso il 7-ter)
- N2.2 non soggette – altri casi (es. vendita auto: la quota del 60% non soggetta ad Iva, cessioni di denaro, bollati)
- N3.1 non imponibili – esportazioni art. 8 lett. a) e b), anche triangolari, lett. b-bis
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/93, anche triangolari art. 58 DL 331/93
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis, 9, 71 e 72 Dpr 633/72)
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile – subappalti nel settore edile ex art. 17 c. 6 lett. a)
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati con opzione del cedente per l'Iva (art. 17 c. 6 lett. a-bis)
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (PC, tablet, Laptop, ecc.)
- N6.7 inversione contabile – prestazioni pulizie, installazione impianti e completamento edifici art. 17 c. 6 lett. a-ter
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 acquisti/vendite per corrispondenza da/a privati (commercio elettronico indiretto), telecomunicazioni, ecc.

Ricordiamo che i codici Natura Operazione vanno esposti sia nel file xml della fattura elettronica sia nel file xml della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**), ogniqualvolta l'operazione non richieda l'applicazione dell'imposta: trattasi, ad esempio, delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA.

Codici N6 - Inversione contabile - Operazioni soggette a reverse charge

In caso di **reverse charge "interno"** (es. fatture ricevute da imprese di pulizia e installazione impianti in edifici art. 17 c. 6 lett. a-ter, subappaltatori in edilizia art. 17 c. 6 lett. a), cessioni di rottami art. 74 c. 7 e 8, ecc.) Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza Iva, contenente un codice "Natura" relativo all'inversione contabile, potrà generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche "TipoDocumento". L'integrazione dell'imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice **TD16** ("Integrazione fattura reverse charge interno") e inserimento dei dati del fornitore nella sezione "CedentePrestatore" e di quelli del cliente – tenuto all'integrazione – nella sezione "CessionarioCommittente". I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al **reverse charge "esterno"**. Rimane ferma la possibilità di integrare la fattura ricevuta senza procedere all'emissione di un'autofattura elettronica, tuttavia Vi anticipiamo che, nelle previsioni per il 2022, c'è l'intendimento di abolire l'esterometro obbligando i contribuenti ad **emettere sempre autofattura elettronica via SDI, sia per le fatture d'acquisto intracomunitarie che per le autofatture da emettere nel caso di servizi ricevuti da soggetti ExtraUE.**

NUOVI CODICI "TIPO DOCUMENTO" (TD)

Non è finita: sono stati introdotti **nuovi codici** per gestire le seguenti tipologie di documenti:

- **TD01 Fattura**
- **TD02** Acconto / Anticipo su fattura
- **TD03** Acconto / Anticipo su parcella
- **TD04** Nota di Credito
- **TD05** Nota di Debito
- **TD06** Parcella
- **TD16** per integrazione fatture reverse charge interno (es.: imprese pulizia, manutenzione, acquisti PC, Tablet, laptop, ecc.)
- **TD17 per integrazione acquisti di servizi intracomunitari o extraUE**
- **TD18 per acquisti intracomunitari di beni**
- TD19 per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia ex art. 17 c. 2
- TD20 per autofattura da regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 DL 331/93) emesse dall'acquirente / committente a seguito dell'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore;
- TD21 per regolarizzazione splafonamento Iva: in tal caso i dati del cedente/prestatore devono essere gli stessi del cessionario/committente (non vanno indicati i dati del fornitore)
- TD22 e TD 23 rispettivamente per l'estrazione beni da un deposito IVA e per l'estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA tramite F24
- **TD24 per la fattura differita** ex art. 21 c. 4 **lett. a)** DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (es. da una Nota pro-forma di un professionista)
- **TD25 per la fattura differita in triangolazione** ex art. 21 c. 4, **lett. b)**, DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. In tal caso la fattura può essere emessa/inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni art. 36/633
- TD27 per la fattura di autoconsumo / cessioni gratuite (omaggi) senza rivalsa Iva ex art. 2 c. 2 n. 4 e 5

E ancora abbiamo i **Codici Tipo Ritenuta:**

- RT01 Ritenuta persone fisiche**
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Ritenuta contributo INPS**
- RT04 Ritenuta contributo ENASARCO
- RT05 Ritenuta contributo ENPAM
- RT06 Ritenuta altro contributo previdenziale

Per finire abbiamo i **Codici Modalità di Pagamento:**

- MP01 Contanti
- MP02 Assegno
- MP03 Assegno circolare
- MP04 Contanti presso Tesoreria
- MP05 Bonifico**
- MP06 Vaglia cambiario

MP07 Bollettino bancario
MP08 Carta di pagamento
MP09 RID
MP10 RID utenze
MP11 RID veloce
MP12 Riba
MP13 MAV
MP14 Quietanza Erario saldo
MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale
MP16 Domiciliazione bancaria
MP17 Domiciliazione postale
MP18 Bollettino di c/c postale
MP19 SEPA Direct Debit
MP20 SEPA Direct Debit CORE
MP21 SEPA Direct Debit B2B
MP22 Trattenuta su somme già riscosse
MP23 PagoPA

Imposta di bollo

Nei casi in cui sia prevista l'applicazione del bollo da € 2 sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l'apposito *flag* in corrispondenza del campo "BolloVirtuale", ma l'indicazione dell'importo non sarà più obbligatoria (campo "ImportoBollo").

Fatture elettroniche a cavallo dell'anno: come fare per evitare lo scarto

Attenzione alle fatture elettroniche a cavallo dell'anno.

Le nuove specifiche tecniche viste sopra, con tutti i nuovi codici e sottocodici (Vers. 1.6), possono essere facoltativamente adottate fin dall'1/10/2020, per cui convivono con la versione precedente (la 1.5). Dall'1.1.2021 la nuova versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti i soggetti passivi Iva.

Può tuttavia succedere che vengano compilate fatture elettroniche a **dicembre 2020** ma trasmesse (quindi emesse) a SDI nei **primi giorni di gennaio 2021**.

Il problema riguarda l'ipotesi di **trasmissione dopo il 31 dicembre 2020** di una fattura elettronica (o della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cioè l'esterometro) creata con il **vecchio tracciato** delle specifiche tecniche (Vers. 1.5), inserendo nel campo "Data" del file xml una data antecedente al 1° gennaio 2021; ci si è chiesto se, in tale circostanza, si rischi lo scarto della trasmissione.

Le Entrate hanno risposto che in questo caso **il file non viene scartato** perché i controlli effettuati dallo SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato (vers. 1.5), **mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato** sopra visto (Vers. 1.6).

Per capire meglio facciamo un esempio: fattura differita nei confronti di un cliente di un DDT di dicembre 2020. Il cedente può:

- emettere una fattura compilando il **campo data con "31.12.2020"** e trasmettere il file xml il 10/01/2021 con i vecchi codici, oppure
- compilare il **campo data con "10.01.2021"** (avendo 15 giorni di tempo per l'emissione) e trasmettere il file xml nella medesima data ma con i nuovi codici.

In entrambi i casi, l'operazione deve confluire nella liquidazione Iva di dicembre con la particolarità che, nella prima ipotesi, l'emittente potrà utilizzare entrambe le versioni delle specifiche tecniche senza incorrere nello scarto del file, mentre nella seconda ipotesi sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente le nuove specifiche tecniche, cioè il nuovo tracciato.

Sospensione (ma non per tutti) dei versamenti di dicembre 2020: Inps, Iva, Ritenute - No Inail

Il quarto Decreto Ristori ha sospeso fino al **16 marzo 2021** i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre. Il congelamento però riguarda solo le partite Iva con determinati requisiti: neo attività, dimensioni limitate (ricavi non superiori a 50 milioni di euro), calo del fatturato (almeno un terzo nel novembre 2020 rispetto allo stesso mese 2019) o attività riconosciute in difficoltà (codice Ateco e colore della zona).

I versamenti sospesi

Sono quelli relativi ai versamenti di: **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente** e assimilati, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta; **Iva** e **contributi previdenziali e assistenziali**.

Nell'ambito dell'Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il **versamento dell'acconto in scadenza il 28 dicembre**. Ricordiamo che l'acconto Iva calcolato su base storica è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Quindi il ristoro consiste in una mera dilazione.

Soggetti interessati:

Non tutti i soggetti Iva, però, possono fruire della sospensione. Vediamo, quindi, di tracciare il quadro degli ammessi.

In prima battuta ci sono le neo attività, cioè le imprese e i professionisti che hanno intrapreso l'attività dopo il 30.11.2019.

In seconda battuta ci sono le partite Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro. Costoro hanno diritto alla sospensione solo **se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**.

In terza battuta ci sono tutte quelle attività sospese o limitate dai vari Decreti, tipo palestre, piscine, ecc. a prescindere dal colore della Regione, i ristoranti invece solo se insediati nelle zone rosse o arancioni.

Il saldo IMU del 16 dicembre tra complicazioni e proroghe

L'IMU è in generale dovuta per tutti gli immobili, salvo quello adibito ad abitazione principale se diverso dalle categorie A/1, A/8 e A/9. Per i fabbricati si fa riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2020, rivalutate del 5%, come da nostra Circolare del 17/11/2020.

Ricordiamo che dal 2020 i fabbricati rurali divengono imponibili Imu, applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, divengono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado con contratto registrato.

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2020, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993;
- quando ubicati nelle isole minori, sostanzialmente tutte le isole italiane eccettuate Sicilia e Sardegna;
- per i Coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni edificabili e non, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile.

Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Versamenti IMU

Per quanto riguarda il saldo del 16 dicembre, che include anche la soppressa Tasi, i Comuni dovrebbero aver deliberato le nuove aliquote 2020. La prima rata versata è stata pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Il versamento del saldo è effettuato a conguaglio di quanto dovuto per l'anno sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del Mef. Qui iniziano le complicazioni. A seguito dei vari rinvii dei termini ora è previsto che i Comuni possano inviare le delibere entro il 31 dicembre con pubblicazione entro il 31 gennaio 2021. La conseguenza è che, nei rari casi in cui i Comuni adottino una delibera tardiva, il saldo Imu del 16.12.2020 diventa in realtà un secondo acconto, **l'eventuale differenza d'imposta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28.2.2021**. Se invece emerge una differenza negativa, il rimborso segue le regole ordinarie.

Modalità di versamento: il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo di questi codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Dichiarazione IMU

Il DL 34/2020 ha inspiegabilmente spostato il termine di presentazione della **dichiarazione Imu** dal 30 giugno al 31 dicembre 2020. La norma si applica ai soli anni 2018 e 2019. Entro il 31.12.2020 andrà quindi presentata la dichiarazione Imu 2019, ovviamente solo per le ipotesi in cui è previsto l'obbligo.

Con la nuova Imu, il termine è tornato quello classico del 30 giugno, e quindi le variazioni intervenute nel 2020 dovranno essere dichiarate entro giugno 2021. Ricordiamo che la Dichiarazione non è necessaria quando si acquista o vende un immobile tramite Notaio o in caso di successione, essendo tali dati già a conoscenza del Comune; le ipotesi più frequenti che obbligano i contribuenti a presentare la dichiarazione Imu sono le seguenti:

- se l'immobile non è più esente da Imu;
- nel caso di variazione delle caratteristiche degli immobili, come un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
- In caso di esenzione per cambio di residenza;
- per l'esenzione di una casa concessa in comodato d'uso gratuito;
- nel caso di immobile inagibile o inutilizzabile;
- nel caso di fabbricato divenuto di interesse storico o artistico che ha diritto alla riduzione del 50%;
- nel caso di fabbricati beni merce costruiti dall'impresa costruttrice e non venduti né locati;
- per la casa coniugale affidata all'ex coniuge.

Esenzioni Covid

Rammentiamo alcune previsioni che sono state recentemente introdotte per esentare dal versamento del tributo gli immobili nei quali vengono esercitate alcune attività che più di altre hanno subito gli effetti della crisi legata alla pandemia Covid-19.

Con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) il legislatore aveva introdotto una prima ipotesi di sostegno al settore turistico prevedendo l'esonero dal versamento della rata di acconto dell'Imu relativa al periodo d'imposta 2020.

Con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020 art. 78) il Legislatore è intervenuto nuovamente introducendo una disposizione finalizzata a dare respiro alle imprese del settore turistico e dello spettacolo:

- è stata estesa al saldo 2020 l'esenzione dal versamento dell'Imu già prevista dal D.L. 34/2020 in relazione all'acconto,
 - è stato introdotto per il saldo l'esonero per il settore dello spettacolo.

Col Decreto Ristori (D.L. 137/2020 art. 9) è stato introdotto per l'anno 2020 l'esonero dal versamento a saldo 2020 della seconda rata Imu (rimane quindi dovuta la prima scaduta lo scorso 16 giugno, con le regole applicabili a tale versamento) relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto stesso (quelle più colpite dalla serrata disposta con il DPCM del 24 ottobre 2020).

L'elenco è piuttosto ampio, ma le attività che spiccano sono quelle della ristorazione, palestre e altri centri sportivi, cinema e altri locali di intrattenimento.

I benefici sono limitati ai possessori degli immobili nei quali gli stessi esercitano l'attività, quindi non spetta alcun beneficio se l'immobile è dato in locazione, affitto o comodato.

Acconto 2020 Iva - Scadenza 28.12.2020

Entro il 28 dicembre 2020 (il giorno 27 cade di domenica) i contribuenti Iva sia mensili che trimestrali sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2020. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

6013	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensile
6035	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
analitico	liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Casi di esclusione

Ci sono diversi casi di esclusione dal versamento degli acconti, anche a causa delle recenti misure Covid. Le principali sono:

- soggetti con debito Iva di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:

- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020;
 - soggetti cessati prima del 30 novembre 2020 (mensili) o del 30 settembre 2020 (trimestrali);
 - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti per i quali, col metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2020 risulta un'eccedenza a credito;
 - soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
 - soggetti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27 c. 1 e 2 DL 98/2011;
 - soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito;
 - i produttori agricoli esonerati (art. 34 c. 6 DPR 633/1972) ed i soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991.

Il differimento dell'acconto Iva del D.L. "Ristori-quater"

Con il recente decreto 157 del 30.11.2020 e' stato previsto per talune categorie di contribuenti il **differimento** dei versamenti relativi all'Iva che scadono nel mese di dicembre, **compreso il versamento a titolo di acconto Iva**.

Detti versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Nell'ambito delle categorie di contribuenti interessati al differimento abbiamo:

- contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33% nel mese di novembre dell'anno 2020** rispetto allo stesso mese del 2019;
- contribuenti che esercitano le attività sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, D.L. 149/2020 ovvero esercitano l'attività di ristorante, alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute.

Acquisti da soggetti esteri con P. Iva italiana (es. Amazon)

Gli acquisti da soggetti UE non stabiliti in Italia richiedono l'applicazione dell'IVA a cura del cessionario ivi residente, anche se il cedente è identificato ai fini IVA in Italia.

Nell'ambito aziendale capita spesso che l'impresa scelga di avvalersi di acquisti online perché più economico e con rapidi tempi di consegna. Normalmente si riceve una fattura emessa da un soggetto estero (comunitario o extra-comunitario) **che** riporta una partita IVA italiana.

In questo caso occorre particolare attenzione verificando la partita IVA in questione tramite il Vies. L'operazione infatti può configurare almeno due fattispecie distinte.

1 - Soggetto estero stabilito in Italia

A volte la partita IVA italiana riportata tra i dati anagrafici del fornitore estero corrisponde ad una sua stabile organizzazione in Italia, cioè significa che il fornitore estero ha aperto una società operativa in Italia, dalla quale è tenuto ad emettere regolari **fatture elettroniche con IVA dalla propria partita IVA italiana**, avvalendosi del Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate. E' il caso, ad es., degli acquisti su Amazon, quando la fattura viene emessa dalla sua succursale italiana con ragione sociale Amazon EU Sarl.

2 - Soggetto estero non stabilito ma solo identificato in Italia

A differenza del caso precedente, quando il fornitore estero non è stabilito in Italia ma è semplicemente identificato in Italia (cioè ha preso una P. Iva italiana), le cose sono più complesse; infatti il soggetto estero identificato in Italia è **titolare di una posizione IVA "leggera"**, ossia senza una sede operativa nel nostro paese. Come verificarlo? Sul Vies in corrispondenza dell'indirizzo apparirà la dicitura "**Soggetto identificato ma non residente in Italia**".

Quando l'acquirente è un'impresa italiana, il cedente estero non residente e non stabilito, anche se identificato in Italia, deve fatturare al proprio acquirente **utilizzando la propria posizione IVA estera, senza applicare l'Iva: sarà il cessionario italiano ad applicare l'IVA in Italia tramite reverse charge** (cioè applicando l'IVA nel registro delle vendite e in quello degli acquisti).

BREXIT: cosa succederà dal 1° gennaio 2021 ?

Di preciso ancora non si sa. Come è noto, la Gran Bretagna è uscita dalla UE e dall'1.1.2021 diventerà un paese Extra UE, con la conseguenza che le vendite in quel paese o gli acquisti da quel paese diventeranno rispettivamente esportazioni e importazioni, anziché cessioni o acquisti intracomunitari.

I negoziati con i 27 paesi UE sono ancora in corso, pertanto non sappiamo ancora come saranno gestiti i rapporti. Il tutto dipenderà dal raggiungimento o meno dell'accordo (Hard Brexit). In ogni modo si prevede che il passaggio sarà graduale.

Il Governo inglese ha affermato che le imprese che si occupano di import/export dovranno effettuare le seguenti azioni:

1. Verificare che abbiano un **Numero di Registrazione e Identificazione** (Economic Operator Registration and Identification **EORI Gb**) come operatori economici: questo numero sarà necessario per poter completare la documentazione di esportazione o importazione.
2. Decidere se vogliono o meno assumere un agente per le relative dichiarazioni di importazione e/o esportazione, oppure compilarle autonomamente, ad esempio acquistando un software specifico che interagisca con i relativi sistemi della **HMRC**, che altro non è che l'acronimo di Her Majesty's Revenue and Custom, cioè l'Agenzia fiscale e doganale britannica..

Gli operatori che hanno rapporti commerciali con il Regno Unito e' bene intanto che evitino acquisti/vendite a cavallo dell'anno e che si accordino con lo spedizioniere per il disbrigo delle pratiche doganali (Iva, dazi, ecc.).

Controlli di fine anno sulle procedure concorsuali in essere: recupero dell'Iva non incassata

A fine di ogni anno si devono controllare le procedure concorsuali in essere, ad es. i fallimenti, per verificare se sono ancora aperte.

Nel caso fossero state chiuse, col riparto finale definitivo, l'art. 26/633 c. 2 ci consente di **recuperare l'Iva** relativa all'imponibile non incassato, tramite l'emissione di una **Nota di Credito**, registrando la quale noi "incassiamo" quell'Iva.

Ci sono dei termini per l'emissione di una Nota di Credito nei confronti di un fallimento: il momento iniziale si ha alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale (o, in mancanza di riparto, dopo la scadenza del termine per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento).

Ma c'è anche un **termine finale** per poter emettere la NC; essa infatti deve essere emessa e l'Iva detratta nell'anno in cui e' sorto il diritto. Ad esempio: se il piano di riparto finale fallimentare fosse di gennaio 2020, il nostro diritto nasce nel 2020 e quindi abbiamo tempo fino al 31.12.2020 per emettere la NC e recuperare quell'Iva definitivamente non incassata.

Novità sui prossimi bilanci 2020

Quest'anno sono state emanate norme finalizzate ad aiutare le imprese nella considerazione che molte di esse, causa l'emergenza Covid, hanno dovuto ridurre l'attività, se non chiuderla per un certo periodo.

Ci si attende pertanto che la gran parte delle imprese presenterà fatturati inferiori a quelli del 2019 e di conseguenza utili inferiori, se non perdite.

In questa prospettiva è stata emanata una **prima norma** che, ad es., in presenza di notevoli perdite di bilancio 2020, eviti comunque un giudizio negativo di **non continuità aziendale**: in questo modo nel 2020 le imprese potranno continuare l'attività, sempreché presentino future aspettative di ripresa di fatturato e di utili, una volta superata l'emergenza Covid.

Sempre in questa prospettiva è stata emanata una **seconda norma** che consente di ridurre gli **ammortamenti** civilistici 2020, ma non quelli fiscali: ciò significa far apparire meno perdite di bilancio ma effettuando comunque, a soli fini fiscali, gli ammortamenti in Dichiarazione dei redditi, così non aumentano le imposte. Questo "abbellimento" estetico del bilancio a nostro avviso non ingannerà di certo i creditori (banche, fornitori, ecc.) in quanto sarà visibile sia nelle cifre sia nelle obbligatorie descrizioni da farsi in Nota Integrativa. È pertanto un artificio da valutare con attenzione.

Contemporaneamente è stata introdotta una nuova norma consistente in una sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile per le società di capitali in caso di perdite sopra soglia e dell'operatività delle relative cause di scioglimento.

Esiste infine **un'altra norma** che può essere interessante: la **rivalutazione** di uno o più beni strumentali o partecipazioni d'impresa (DL 104/2020). In passato già c'era stata una norma analoga ma quella oggi emanata è più allettante: intanto consente di rivalutare anche un solo bene (e non tutta la categoria) e soprattutto riduce in modo sostanzioso la misura dell'imposta sostitutiva da pagare (solo il 3% anziché il 12%); inoltre consente la rivalutazione solo civilistica, che pertanto è completamente gratuita.

Vediamola più in dettaglio.

I soggetti e gli esercizi interessati

Sono interessate alla rivalutazione le imprese che adottano i Principi contabili nazionali (Oic) a prescindere dal regime contabile adottato. Quindi tanto le società che le ditte individuali, tanto in contabilità ordinaria che in semplificata.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio 2020, a condizione che i beni oggetto di rivalutazione fossero già presenti nel bilancio 2019.

I beni interessati

La rivalutazione interessa i beni di impresa e le partecipazioni, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa; quindi sono esclusi i beni merce.

Diversamente dal passato, non occorre rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, essendo ora possibile rivalutarne anche uno solo; in tal modo, si consente la massima libertà di scelta. Naturalmente la rivalutazione non potrà eccedere il valore attuale del bene.

Rivalutazione fiscale o civilistica

Le imprese che intendono aderire alla rivalutazione possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni:

- con efficacia solo civilistica, ed in tal caso non è dovuta alcuna imposta sostitutiva;
- con efficacia civilistica ed anche fiscale, ed in tal caso è dovuta una **imposta sostitutiva del 3%**, sia per i beni ammortizzabili (ad esempio un fabbricato riscattato da leasing) che per i beni non ammortizzabili (ad esempio un terreno).

La rivalutazione determina un incremento del valore del bene con in contropartita una riserva del patrimonio netto.

Nel caso di rivalutazione solo civilistica, la riserva non ha alcun regime particolare e, in caso di distribuzione, si tratta come una normale riserva di utili.

Nel caso di rivalutazione anche fiscale (pagamento del 3%), la riserva rimane in regime di sospensione di imposta, con la conseguenza che in caso di distribuzione ai soci la società dovrà versare il 24% di Ires, salvo quanto dopo si dirà.

Per chi intenderà effettuare la rivalutazione solo civilistica ricordiamo che si creerà un doppio binario tra i valori contabili (superiori) e quelli fiscali (inferiori) del bene; questo disallineamento dovrà essere gestito all'interno del quadro RV della Dichiarazione dei redditi.

La riserva di rivalutazione e il regime fiscale

Il saldo attivo della rivalutazione fiscale, sul quale si è pagato il 3%, può anche essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **10%**. Il versamento di tale ulteriore imposta consente di eliminare il regime di sospensione di imposta, liberando la riserva dai vincoli. In definitiva la rivalutazione avrà un costo complessivo del 3% + 10%.

I soggetti in regime di contabilità semplificata, nel caso in cui accedano alla rivalutazione anche fiscale, non iscriveranno mai una riserva da rivalutazione, mancando per essi la voce del patrimonio netto; in tal caso, non si pongono mai i problemi di affrancamento sopra descritti.

Pagamento dell'imposta sostitutiva

Le imposte sostitutive del 3 e del 10% sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le altre, con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati con modello F24, rispettando i limiti vigenti in materia.

Il riconoscimento fiscale della rivalutazione

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, quindi subito, dal 2021. Pertanto sia ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, del calcolo del plafond delle spese di manutenzione e riparazione e del regime delle società di comodo.

Ai fini, invece, della cessione a terzi, dell'autoconsumo o della destinazione a finalità estranee al regime di impresa, la rilevanza (ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali) si ottiene solo a decorrere dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, cioè dal 2024.

Nel caso di cessione o altra destinazione prima di tale momento, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in ambito fiscale si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

A quali contribuenti conviene la rivalutazione: alcune considerazioni

Intanto bisogna possedere beni aventi in bilancio un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato, come ad es. un immobile riscattato da un leasing.

La rivalutazione solo civilistica, che è gratuita, consente comunque di elevare l'ammontare del Patrimonio Netto tramite una Riserva di rivalutazione che può essere utilizzata anche a copertura di perdite.

La rivalutazione anche fiscale del 3% tuttavia comporterà nei futuri esercizi quote di ammortamento più elevate, il che è sconsigliato nel caso di bilanci "magri" e nel caso in cui ciò ci faccia rientrare nel regime delle c.d. società di comodo.

A nostro parere i maggiori vantaggi si hanno in capo alle società di persone.

È questo comunque un argomento da valutare caso per caso.

Una novità per il 2021: la Lotteria degli scontrini

Ecco l'ultima invenzione che come scopo avrebbe quella di limitare da parte dei privati maggiorenni l'uso del contante per gli acquisti da commercianti e artigiani: una specie di Tombola di Stato.

Dal 1° dicembre 2020 i privati possono richiedere il rilascio del **codice lotteria**, ossia il codice alfanumerico a otto caratteri e codice a barre che sarà esibito al negoziante e permetterà di partecipare alla lotteria. Ma hanno dimenticato che occorrono

registratori di cassa evoluti dotati di lettore ottico, che molti esercenti non hanno. Come pure hanno reso complicato l'accesso al Portale per verificare l'eventuale vincita, pensiamo alle persone anziane che non conoscono Internet.

Per partecipare alla lotteria è necessario mostrare all'esercente il codice lotteria, il quale può essere ottenuto nella sezione Partecipa ora del PORTALE LOTTERIA – area pubblica, all'indirizzo **www.lotteriadegliscontrini.gov.it**.

Si possono stampare anche più codici lotteria. Accedendo al portale si dovrà inserire il proprio codice fiscale cosicché il sistema genererà il relativo codice lotteria, che si potrà stampare oppure semplicemente salvare sul cellulare o altro dispositivo mobile. Ci saranno poi le estrazioni, a periodicità settimanale, mensile e annuale, con premi in denaro esentasse sia per l'esercente che per il consumatore. Non possono partecipare alla lotteria i soggetti che effettuano acquisti online e i contribuenti che effettuano acquisti nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Si può partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie, ma è necessario rinunciare alla detrazione fiscale.

Se il consumatore si è registrato nell'area riservata del portale lotteria (tramite SPID, CNS, Fisconline o Entratel), accedendo potrà verificare se ha vinto. In caso di vincita, si troverà un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.

Cashback 10%

Ma fosse finita qui. C'è un'altra diavoleria escogitata, sempre al fine di incentivare chi per i pagamenti utilizza strumenti elettronici (carta di credito o bancomat) e vuole tentare la fortuna.

In cosa consiste? In uno specifico rimborso riconosciuto ai privati che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici, un numero minimo di **10 transazioni** nel periodo sperimentale, limitato a dicembre 2020.

Il rimborso, erogato nel mese di febbraio 2021, è pari al **10%** dell'importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni il cui importo non supera i 150 euro. Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro. Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.

A partire da gennaio 2021 prenderà il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in semestri. Per ciascun semestre potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di **50 transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici, in pratica due a settimana. Per ottenere il cashback bisognerà spendere almeno 1.500 euro in un semestre con le 50 operazioni. Anche in questo caso le transazioni superiori a 150 euro saranno parzialmente neutralizzate, cioè un acquisto da 500 euro conterà solo per 150 euro al totale dei 1.500.

E se non basta, il 1° dicembre dovrebbe partire anche il super-cashback: un premio di 3mila euro riservato ai 100mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche in un anno.

Suggeriamo di non informare di questa iniziativa il famigliare spendaccione il quale potrebbe in breve dilapidare i risparmi!

Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante la **AppIO** comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti; purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione. È già online il sito cashlessitalia.it, dove viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, inclusa la lotteria degli scontrini. Ma non è semplice: innanzitutto serve lo Spid o la Carta d'identità elettronica, ovvero senza passare da IO anche tramite gli operatori che forniscono gli strumenti di pagamento, carta o app (es. Banche, Poste, ecc.).

Successivamente occorre scaricare l'app IO, l'applicazione dei servizi pubblici (io.italia.it). È la stessa già utilizzata per i pagamenti con pagoPa e per il bonus vacanze. Infine occorre abilitare le carte, indicandone gli estremi e aggiungendo il codice Iban del conto sul quale si vuole ricevere il rimborso. Facendo almeno dieci operazioni dall'8 dicembre alla fine del 2020 (il c.d. cashback di Natale) si potrà ricevere verso febbraio il rimborso del 10%. Per il 1° semestre 2021 occorrono almeno 50 operazioni.

Anche se quest'anno sarà un Natale diverso, vi facciamo i nostri migliori Auguri di Buone Festività, con l'auspicio di riprendere appena possibile, magari anche grazie al vaccino, i normali rapporti di lavoro e di convivenza.

